

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 109 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Lino MARZORATI e Pasquale MARTINELLI, e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

LINO MARZORATI, calciatore tesserato per la società S.S. Juve Stabia s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 3 ed 8, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere percepito dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l., al termine della stagione sportiva 2017 – 2018, un compenso in contanti pari complessivamente ad Euro 5.000,00 ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

MARTINELLI PASQUALE, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società SS Juve Stabia s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 3 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere al termine della stagione sportiva 2017-2018 corrisposto al sig. Marzorati Lino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Juve Stabia s.r.l., un compenso in contanti pari complessivamente ad Euro 5.000,00 ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

S.S. JUVE STABIA S.R.L. per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lino MARZORATI, Pasquale MARTINELLI e Vincenzo TODARO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1000,00 (mille/00) di

ammenda per il Sig. Lino MARZORATI, di (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale MARTINELLI, e di € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società S.S. JUVE STABIA S.R.L;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina